**MODULO 5**

**DIRITTO DELL’IMPRESA** *27-04-22*

Il Codice civile distingue diversi tipi di imprese in base a tre criteri:

1. **Oggetto dell’impresa**

Si distingue tra:

* + Imprese agricole: rientrano in questa categoria le imprese che si occupano della coltivazione di fondi, silvicoltura, allevamento di bestiame e attività a queste connesse.
  + Imprese commerciali: rientrano in questa categoria tutte le imprese che non fanno parte della categoria sopra (quindi non sono solo negozi, supermercati e simili)

1. **Dimensione**

Si distingue tra:

* + Piccola impresa;
  + Medio-grande impresa.

1. **Natura del soggetto che esercita l’impresa**

Si distingue tra:

* + Impresa individuale (e quindi l’imprenditore è una persona fisica);
  + Impresa collettiva (e quindi per “imprenditore” si intende in realtà un collettivo fatto da più persone). Le imprese collettive si distinguono in:
    - Imprese societarie, e cioè le società;
    - Imprese pubbliche, e cioè attività svolte dallo Stato o da altri enti pubblici che fanno riferimento ad esso.

Questi criteri sono importanti perché, in base alle categorie in cui rientra, un’impresa dovrà poi rispettare certe regole (*es.* una piccola impresa individuale agricola dovrà rispettare regole diverse rispetto ad una grande impresa collettiva commerciale).

Ma cos’è che rende un’attività effettivamente un’impresa, e quindi tale che deve rispettare certe regole? Il Codice civile non fornisce esplicitamente la definizione di “impresa”, ma fornisce quella di **imprenditore**:   
“*è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.* Quest’attività esercitata dall’imprenditore è proprio l’impresa.

In base a questa definizione risulta chiaro che, affinché un’attività sia un’impresa, devono ricorrere le seguenti condizioni:

* **Deve essere finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi**. Ad esempio, se una persona avesse un immobile in più e decidesse di darlo in locazione, questa persona non diventa un imprenditore, perché non sta producendo o scambiando beni o servizi. Se invece decidesse di adibire l’immobile ad albergo, in quel caso sarebbe un imprenditore, poiché ha prodotto un nuovo servizio.
* **Deve essere organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.** Questo significa che ci deve essere un impiego *coordinato* di fattori produttivi (lavoro, capitale) proprio e/o altrui. Cosa è essenziale affinché una data attività possa dirsi organizzata in forma di impresa? Vediamo alcuni casi:
  + organizzazione del lavoro altrui: non è necessaria. Pensiamo ad esempio ad una gioielleria gestita esclusivamente dal titolare: non c’è l’organizzazione del lavoro altrui, ma solo del lavoro proprio, e possiamo considerarla un’impresa.
  + organizzazione del capitale: non è necessario che l’attività abbia una sede fisica per essere un’impresa. Ad esempio, un idraulico possiamo considerarlo un imprenditore, ma la sua impresa non ha una sede fisica: l’idraulico lavora in luoghi vari, in base a dove viene chiamato.
* **Deve essere condotta con metodo economico**, e cioè nel lungo periodo i costi devono essere coperti dai ricavi. Quindi una persona che eroga un servizio gratuitamente non è un imprenditore, perché sicuramente avrà dei costi, ma non ha nessun ricavo con cui coprirli. Le imprese non-profit, che sono quelle che hanno degli utili, ma decidono di reinvestirli completamente nell’attività, sono effettivamente delle imprese, poiché hanno dei ricavi che coprono i costi. Ovviamente se per qualche anno un’impresa dovesse andare in perdita non perde lo status di impresa (altrimenti praticamente non ci sarebbe più nessuna impresa): l’importante è che nel lungo periodo i costi siano coperti dai ricavi.
* **Deve essere un’attività professionale.** Questo significa che l’attività deve essere svolta abitualmente, e non in maniera occasionale (*es.* una persona che ogni tanto nel tempo libero decide di comprare qualcosa e di rivenderla ad un prezzo più alto non è considerabile un imprenditore, perché sta svolgendo un’attività di compravendita in maniera occasionale). Un’attività per essere professionale non deve essere per forza svolta continuamente nel tempo. E’ il caso delle attività stagionali: se una persona ha ad esempio un’attività balneare, svolgerà questa attività solo nel periodo estivo. E’ comunque considerabile un’attività svolta abitualmente, poiché viene svolta ogni estate, e quindi se rispetta anche le altre condizioni sopradette, è considerabile un’impresa.

In base al Codice civile, i liberi professionisti (es. avvocati, ingegneri), cioè persone che erogano servizi intellettuali, non sono considerati degli imprenditori per i servizi che erogano.

**STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE**

Lo statuto dell’imprenditore commerciale è un insieme di norme che disciplinano la struttura e il funzionamento di un’impresa commerciale. Tra queste, c’è l’obbligo per le imprese commerciali di svolgere due operazioni. Vediamole.

1. **ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Il **registro delle imprese** è un pubblico registro conservato presso un apposito ufficio istituito presso la Camera di Commercio. L’iscrizione a questo registro è obbligatoria per tutte le imprese commerciali e può essere eseguita su domanda dell’imprenditore o d’ufficio. In questo registro vanno registrati tutti gli atti e i fatti riguardanti i momenti più importanti della vita dell’impresa.

Una volta fatta l’iscrizione,

* sui fatti iscritti vale la *presunzione di conoscenza assoluta*, cioè i terzi non possono dire di non conoscere ciò che sta scritto, visto che si presuppone che sia tutto noto a loro;
* sui fatti non iscritti vale invece la *presunzione di ignoranza relativa*, cioè i terzi possono dire di non conoscere ciò che non sta scritto, a meno che non venga dimostrato che invece ne erano a conoscenza.

In genere, questo registro ha la sola funzione di “pubblicità legale”, e cioè serve a rendere noto a terzi determinati fatti legati alla vita dell’impresa. In altri casi, però, l’iscrizione è costitutiva: un’impresa non esiste finché non è avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese (è il caso delle S.p.A.).

1. **TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Le **scritture contabili** sono dei documenti di cui hanno obbligo di scrittura le imprese individuali commerciali e le società commerciali, escluse le piccole imprese e le società semplici. Sono costituite da:

* Il libro giornale, nel quale vanno annotate giorno per giorno tutte le operazioni, nell’ordine in cui sono compiute;
* Il libro degli inventari, in cui va redatto l’inventario all’inizio dell’attività e poi ogni anno, per indicare lo stato patrimoniale dell’impresa;
* Contratti e fatture per la durata di 10 anni;
* Altri libri e registri richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Le scritture contabili hanno funzione probatoria, e cioè possono essere usate da terzi come prova in un processo contro l’imprenditore.

**COLLABORATORI**

Sempre nello statuto dell’imprenditore commerciale viene fatta la distinzione tra due tipi di collaboratori dell’impresa commerciale:

* ausiliari autonomi: persone esterne all’impresa e legate all’imprenditore da un contratto di prestazione d’opera;
* ausiliari subordinati: persone interne all’impresa e legate all’imprenditore da un contratto di lavoro subordinato (sono i cosiddetti “dipendenti”). Principali figure di ausiliari subordinati sono:
  + Institori: svolgono tutte le operazioni direttive ordinarie al posto dell’imprenditore. Nel linguaggio comune, la figura dell'institore si identifica con il direttore (dell’impresa o di uno specifico settore di essa).
  + Procuratori: svolgono alcune operazioni direttive ordinarie al posto dell’imprenditore e hanno un potere più circoscritto rispetto a quello degli institori.
  + Commessi: non svolgono alcuna operazione direttiva.

Sia gli ausiliari autonomi che gli ausiliari subordinati possono concludere affari in nome dell’imprenditore.

* Nel caso degli ausiliari autonomi, c’è bisogno che venga stipulata una **procura**, cioè un atto in cui un soggetto - nel nostro caso, l’imprenditore - consente ad un terzo di compiere certe azioni in nome del primo soggetto.
* Nel caso degli ausiliari subordinati, questi hanno già il consenso a compiere certe azioni in nome dell’imprenditore, dunque non serve la procura.

**AZIENDA**

Nel linguaggio comune, i termini “impresa” ed “azienda” sono utilizzati come sinonimi. In realtà, questi termini hanno un significato diverso. Infatti, secondo il Codice civile:

* **L’impresa** è l’attività;
* **L’azienda** è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa*.*

**SEGNI DISTINTIVI DI UN’IMPRESA**

Poiché ogni impresa opera in un ambiente dove ci sono tante altre imprese, è necessario che sia contraddistinta da alcuni elementi che ne permettano una facile identificazione. Segni distintivi dell’impresa sono la **ditta**, **l’insegna** ed il **marchio**.

1. **DITTA**

La **ditta** è il nome sotto il quale l’impresa individuale svolge la sua attività. Ogni ditta deve rispettare alcuni principi:

* Principio di verità: la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore che ha avviato l’attività (quindi nel caso in cui un imprenditore dovesse vendere l’impresa ad un altro imprenditore che ha nome e cognome diverso, se prima la ditta era valida, rimane ancora valida).
* Principio di novità: la ditta non deve essere uguale o simile a quella di altre imprese che svolgono attività simili in territori vicini.

NB: Si parla di ditta solo per le imprese individuali. Il nome delle imprese collettive si chiama in modo diverso ed è soggetto a regole diverse.

1. **INSEGNA**

L’**insegna** è il segno distintivo del locale in cui si svolge l’attività d’impresa. Questo segno distintivo può corrispondere alla ditta, se ad esempio è il nome dell’impresa che compare fuori dal locale, ma può anche essere qualcos’altro. Ogni insegna deve rispettare delle regole:

* Deve essere lecita: non deve essere qualcosa di illegale;
* Deve essere vera: deve contenere indicazioni idonee circa i prodotti e l’attività esercitata all’interno del locale, non deve trarre in inganno i clienti (*es.* l’insegna di un bar non può essere ad esempio una scarpa)
* Deve essere originale: attraverso l’insegna, un potenziale consumatore deve essere in grado di distinguere quell’attività rispetto ad un’altra (*es.* una scritta semplice “bar” o “pizzeria” non è originale, in quanto così un potenziale consumatore non è in grado di distinguere quell’attività rispetto ad un’altra. Può essere invece un’insegna valida se questa scritta è fatta con colori e/o un font distintivo).

1. **MARCHIO**

Il **marchio** è il segno distintivo del prodotto o del servizio. Si distingue tra:

* Marchio di fabbrica: è un segno apposto sul prodotto dall’impresa che l’ha fabbricato;
* Marcio di commercio: è segno apposto sul prodotto dall’impresa che vende il prodotto. Ad esempio, la pasta venduta da Coop presenta la scritta “Coop” sulla confezione. Questo segno è un marchio di commercio, in quanto Coop vende il prodotto (non lo produce lei).
* Marchio di forma: è la forma particolare del prodotto. Ad esempio, la bottiglia della Coca-Cola ha una forma particolare, e la sua forma è già un marchio del prodotto.
* Marchio collettivo: Il titolare di questo marchio è un certo soggetto, ad esempio un consorzio, che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Questo marchio viene concesso in uso ai produttori che si impegnano a rispettare nella loro attività le norme fissate da quel soggetto (*es.* “Prosciutto di Parma” è un marchio collettivo, detenuto dal consorzio “Prosciutto di Parma”, e questo marchio viene concesso in uso ai produttori che si impegnano a rispettare nella loro attività le norme fissate dal consorzio).

Ogni marchio deve rispettare delle regole:

* Deve essere lecito: non deve essere qualcosa di illegale;
* Deve essere vero: deve contenere indicazioni idonee circa il prodotto o il servizio che si sta vendendo, non deve trarre in inganno i clienti;
* Deve essere originale: attraverso il marchio, un potenziale consumatore deve essere in grado di distinguere il prodotto o servizio di una certa impresa rispetto al prodotto o servizio di un’altra impresa (*es.* la scritta “pasta” sopra un pacco di pasta non può essere un marchio, perché non è originale: un potenziale consumatore non sarebbe in grado di distinguere quel prodotto rispetto al pacco di pasta di un’altra impresa)
* Deve essere nuovo: il marchio non deve essere uguale o simile a quello di prodotti o servizi simili di altre imprese che operano in territori vicini.

Il marchio può essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e in tal modo si ottiene il diritto all’uso esclusivo sia sui prodotti/servizi identici, ma anche su quelli affini (*es.* se un’azienda che vende frigoriferi registra il proprio marchio, ottiene il diritto all’uso esclusivo non solo sui frigoriferi, ma anche su prodotti come lavastoviglie, forni, ed elettrodomestici in generale).

**DIRITTO D’AUTORE E DI INVENZIONE**

La legge tutela due grandi categorie di creazioni intellettuali:

* Opere dell’ingegno (opere di musica, letteratura…). Queste sono tutelate dal **diritto d’autore;**
* Invenzioni industriali. Queste sono tutelate dal **diritto d’invenzione.**

**DIRITTO D’AUTORE**

Il diritto d’autore ha per oggetto le opere dell’ingegno. Si distingue tra:

* **Diritto morale d’autore:** è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera. Grazie a questo diritto, l’autore può:
  + Impedire che la sua opera venga pubblicata durante la sua vita;
  + Opporsi a qualsiasi deformazione della sua opera;
  + Modificare la sua opera quando vuole ed eventualmente ritirarla dal commercio.

Questo diritto è imprescrittibile (non ha scadenza) ed inalienabile (l’autore non può cedere questo diritto a terzi)

* **Diritto patrimoniale d’autore:** è il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente. Questo diritto appartiene originariamente all’autore, dura per tutta la vita dell’autore + 70 anni dopo la sua morte ed è alienabile, dunque può essere ceduto a terzi, e dopo la morte del proprietario il diritto può essere trasmesso agli eredi o agli aventi causa. Il proprietario di questo diritto può inoltre concedere a terzi il diritto di pubblicare l’opera (*es*. alle case editrici).

**DIRITTO D’INVENZIONE**

Il diritto d’invenzione ha per oggetto le invenzioni industriali. Affinché una certa cosa possa essere definita “invenzione industriale”, deve avere i seguenti caratteri:

* **Industrialità**: deve avere un’applicazione industriale;
* **Novità intrinseca**: deve essere tale da incrementare il patrimonio tecnico preesistente;
* **Novità estrinseca**: non deve essere stata già divulgata;
* **Liceità:** deve essere legale.

Anche in questo caso si distingue tra:

* **Diritto morale d’invenzione:** è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione;
* **Diritto patrimoniale d’invenzione:** è il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’invenzione. Questo diritto esclusivo si ha attraverso la brevettazione: una volta che l’autore brevetta l’invenzione, solo chi ha il diritto d’uso del brevetto può usare tale invenzione. Il brevetto può essere concesso in licenza a terzi, ha durata di 20 anni da quando viene fatta domanda di brevettazione e decade o passati questi 20 anni, ma anche se l’invenzione non viene mai realizzata entro due anni da quanto è stata brevettata.

**DIRITTO DELLE SOCIETA** *04-05-22*

La legge prevede otto tipi di società, organizzate in 4 macrogruppi:

1. **Società di persone**
   * Società semplice;
   * Società in nome collettivo;
   * Società in accomandita semplice;
2. **Società di capitali**
   * Società per azioni;
   * Società in accomandita semplice;
   * Società a responsabilità limitata;
3. **Società cooperative**
   * Società cooperative a responsabilità limitata;
   * Società cooperative a responsabilità illimitata;
4. **Mutue assicuratrici**

Ma che cos’è una società? Secondo il Codice civile, “*con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili*”.

Le società quindi si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

1. Conferimenti dei soci: affinché i soci siano tali, devono conferire qualcosa. Questi conferimenti generalmente sono denaro, ma possono essere anche crediti, beni materiali e immateriali;
2. Esercizio in comune di un’attività economica: i soci lavorano insieme in un’attività che al lungo andare deve far sì che i ricavi coprano i costi;
3. Divisione degli utili: questo significa che per avere una società è necessario avere un utile (non basta solo quindi che al lungo andare i ricavi coprano i costi).

**S.P.A**

Concentriamoci sulle S.p.A., visto che Sorgenia lo è.

Le S.p.A. godono della **personalità giuridica,** e cioè di fronte alla legge risponde la società stessa con il proprio patrimonio. Questo significa che c’è una netta separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei soci: i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi, così come i creditori della società non possono aggredire il patrimonio personale dei soci per soddisfarsi.

Un'altra caratteristica delle S.p.A. è la seguente: visto che c’è una netta distinzione tra società e soci, è importante allora che le società siano ben organizzate, e in particolare è prevista per legge un’**organizzazione di tipo corporativo** (cioè si hanno più organi). Il funzionamento di questi organi è basato sul principio maggioritario (cioè viene presa una decisione se, a seguito di una votazione, viene raggiunta una maggioranza. Questa maggioranza in certi casi è “per teste”, quindi il voto di ogni persona vale 1, mentre in altri casi è “per quote”, quindi il voto di una persona è maggiore in base a quante quote possiede). Il socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo. Al massimo può influenzare la gestione della società, in base al numero di quote che possiede, ma non amministra direttamente la società, che è invece compito degli appositi organi.

Ulteriore caratteristica delle S.p.A. è che il capitale sociale viene suddiviso in un certo numero di quote di partecipazione, che sono **azioni**. Un socio è tale se possiede un certo numero di azioni.

**COSTITUZIONE DI UNA S.P.A.**

Per costituire una S.p.A. serve che vengano redatti due atti:

* **Atto costitutivo**: è un documento in cui si manifesta la volontà di dar vita ad una S.p.A. E’ un atto pubblico, e questo significa che può redigerlo solo un notaio.
* **Statuto** è un documento che riporta il funzionamento della S.p.A.

Ci sono delle condizioni da rispettare affinché si possa costituire una S.p.A.:

* Deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale. Questo significa che ogni socio dovrà impegnarsi a conferire qualcosa (sia denaro, ma anche beni materiali e immateriali, il cui valore monetario viene valutato opportunamente da un esperto), e la somma del valore monetario di tutte queste cose deve essere pari al valore del capitale sociale iniziale stabilito nell’atto costitutivo.
* Nel caso in cui un socio si impegni a conferire denaro, almeno il 25% deve essere subito versato presso un istituto di credito (il resto può essere versato dopo, quando gli amministratori ne fanno richiesta).
* Devono esistere le autorizzazioni governative.

**ORGANI SOCIALI**

Come già detto, le S.p.A. presentano un organizzazione di tipo corporativo, dunque sono fatte da più organi. Vediamo i più importanti.

**Amministratori**

Gli amministratori sono l’organo cui è affidata la gestione della società. Ci può essere un unico amministratore o una pluralità di amministratori, che formano il tal caso il consiglio di amministrazione, e possono essere soci o non soci. Le funzioni degli amministratori sono:

* Deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non sono riservati all’assemblea dei soci (dalla legge o dall’atto costitutivo).
* Dare impulso all’attività dell’assemblea dei soci: la convocano loro e ne fissano l’ordine del giorno.
* Curano la tenuta di libri e scritture contabili e redigono il bilancio.

Se il consiglio di amministrazione è molto grande, si possono delegare tutte o alcune funzioni del consiglio ad un organo chiamato comitato esecutivo, costituito da alcuni dei componenti del consiglio di amministrazione stesso. I membri del comitato esecutivo sono detti amministratori delegati (CEO).

**Collegio sindacale**

E’ un organo di controllo interno delle S.p.A. ed ha funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società, con particolare riguardo verso gli amministratori: tutto ciò che fanno gli amministratori passa al vaglio del collegio sindacale.

E’ composto da 3 o 5 membri effettivi + 2 membri supplenti, e questi membri sono detti “sindaci”. Non tutti posso essere sindaci: bisogna infatti garantire che:

* Almeno una parte dei sindaci abbia competenze professionali;
* Nessun sindaco abbia legami con gli amministratori e con i membri dell’assemblea dei soci (*es.* non possono avere legami di parentela).

**Assemblea dei soci**

L’assemblea dei soci è un organo composto dai soci della società. A seconda dell’oggetto dell’assemblea, si distinguono due tipi di assemblee: **l’assemblea ordinaria** e **l’assemblea straordinaria.**

**L’assemblea ordinaria**, tra le varie funzioni che svolge:

* Approva il bilancio;
* Nomina e revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina inoltre il presidente del collegio sindacale;
* Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se questo non è già stato stabilito nell’atto costitutivo;
* Delibera sugli altri argomenti attinenti alla gestione della società di cui non si occupano gli amministratori (per legge o per l’atto costitutivo).

**L’assemblea straordinaria**, tra le varie funzioni che svolge:

* Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
* Delibera sull’emissione delle obbligazioni;
* Delibera sull’emissione dei titoli azionari;

Le due assemblee differiscono anche per chi può parteciparci (nelle straordinarie possono partecipare tutti i soci; nelle ordinarie solo alcuni).

Una S.p.A può avere anche altri organi interni:

* **Comitato di vigilanza:**

**Assemblea degli obbligazionisti:** se una società ha emesso delle obbligazioni, gli obbligazionisti hanno diritto di riunirsi in un’assemblea.

Ci possono essere anche organi esterni (cioè organi che non hanno nulla a che fare con la società considerata), come ad esempio la **società di revisione**.

**S.R.L.**

Ha praticamente tutto quanto detto prima, diciamo solo le differenze:

* il capitale sociale viene suddiviso in un certo numero di quote di partecipazione, ma queste non sono azioni;
* Non può emettere obbligazioni;
* Ha regole di funzionamento dell’assemblea dei soci semplificate;
* Gli amministratori devono essere soci (a meno che l’atto costitutivo non dica qualcosa di diverso).

**AZIONI**

Come già detto, nelle S.p.A. il capitale sociale è frazionato in varie quote di partecipazione, che sono azioni. Un’azione è un documento sul quale è stampato un valore, detto valore nominale. Questo valore è una frazione del capitale sociale. Le azioni hanno tutte lo stesso valore nominale, e quindi valore nominale \* numero azioni in circolazione = capitale sociale.

Quando un’azione viene emessa, questa viene venduta sul mercato primario ad un certo prezzo, detto prezzo di emissione. Questo prezzo viene stabilito dalla società che emette l’azione, e un terzo che vuole comprare un’azione appena emessa paga questo prezzo di emissione. Una volta acquistata, il terzo che la possiede la può vendere sul mercato secondario ad un certo prezzo, detto valore di mercato, che dipende da vari fattori.

Le azioni possono essere **nominative** o **al portatore**:

* **Azioni nominative**: sull’azione c’è scritto il nome della persona fisica o giuridica che le detiene (‘giuridica’ nel caso in cui l’azione sia di proprietà di una S.p.A). Il nome della persona fisica o giuridica è riportato anche su un apposito registro detto libro dei soci.
* **Azioni al portatore**: il nome della persona fisica o giuridica che le detiene non è presente né sull’azione, né in qualche registro. Questo significa che non si ha un proprietario “fisso” dell’azione: è proprietario chi possiede il documento, dunque se questo documento finisse in mano a qualcun altro, questo qualcun altro diventerebbe il proprietario dell’azione.

Le azioni si classificano anche in varie categorie:

* **Azioni di risparmio**: possono essere emesse soltanto da società quotata in borsa. Chi ha queste azioni ha diritto a partecipare per primo alla distribuzione degli utili e ha l’assicurazione di un dividendo annuo minimo pari al 5% del valore nominale dell’azione. Chi ha queste azioni non può votare all’assemblea dei soci. Di solito sono i piccoli risparmiatori a comprare queste azioni, che non sono interessati a votare all’assemblea dei soci e comprano queste azioni solo per ottenere gli utili. Sono le uniche azioni che possono essere al portatore (possono essere anche nominative).
* **Azioni privilegiate**: chi ha queste azioni ha diritto a partecipare alla distribuzione degli utili (dopo i possessori di azioni di risparmio). In genere chi ha queste azioni può votare solo nell’assemblea straordinaria.
* **Azioni a voto limitato**: chi ha queste azioni ha diritto a partecipare alla distribuzione degli utili (dopo i possessori di azioni di risparmio e privilegiate). In genere chi ha queste azioni può votare solo nell’assemblea straordinaria. Le azioni a voto limitato, insieme alle azioni di risparmio, non possono superare la metà del capitale sociale.
* **Azioni ordinarie:** sono le azioni “standard”, che permettono di partecipare alla divisione degli utili (dopo i possessori delle azioni di risparmio, privilegiate e a voto limitato) e votare ad entrambe le assemblee dei soci.
* **Azioni di godimento**: possono essere cedute ai soci che hanno visto annullare le proprie azioni a causa di una diminuzione di capitale sociale. Chi possiede queste azioni può partecipare alla divisione degli utili, ma solo dopo che sono stati distribuiti agli altri possessori di azioni che danno diritto a questa divisione (non entriamo in dettaglio di come avviene esattamente la divisione degli utili, ma c’è il rischio che non rimanga nulla dopo aver distribuito gli utili ai titolari degli altri tipi di azioni, e quindi chi ha azioni di godimento non ottiene nulla). In genere chi ha queste azioni non può votare.

In genere == a meno che non venga espressamente attribuito loro il diritto di voto.

**OBBLIGAZIONI**

Le obbligazioni sono dei titoli di credito emessi da una società per ottenere finanziamenti. Chi acquista un’obbligazione versa del denaro alla società che l’ha emessa, diventandone creditore (un’obbligazione quindi è un debito per la società che l’ha emessa).

Si hanno differenze con le azioni:

* Chi acquista un’azione è un socio; chi acquista un’obbligazione è un creditore della società;
* L’azionista ha diritto al dividendo (se c’è l’utile, e se viene deciso di distribuire gli utili); chi acquista l’obbligazione ha una remunerazione periodica fissa (interesse) svincolato dai risultati;
* Al momento dello scioglimento, ai soci viene restituito quanto apportato se è rimasto qualcosa; chi acquista l’obbligazione ha sempre diritto ad avere il rimborso di quanto ceduto.

**GRUPPI**  12-05-22

Un **gruppo societario** **verticale** è un insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo da parte di una società **capogruppo**, detta **holding**.

**CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO**

La capogruppo controlla le altre imprese del gruppo **direttamente** o **indirettamente**.

Si dice che la capogruppo **controlla direttamente** una certa società A del gruppo se possiede un numero di partecipazioni di A tale da avere la maggioranza nell’assemblea dei soci di A. Queste partecipazioni possono essere:

* Totalitarie (capogruppo possiede 100% del capitale sociale di A);
* Di maggioranza assoluta (capogruppo possiede >50% del capitale sociale di A);
* Di maggioranza relativa (capogruppo possiede <50% del capitale sociale di A);

Spesso per controllare una società non è necessario avere la maggioranza assoluta, poiché tale società potrebbe essere ad azionariato diffuso, e cioè il capitale sociale è frammentato in azioni che sono in mano a tantissimi diversi azionisti che spesso neanche partecipano in assemblea. Per avere la maggioranza in assemblea basterebbe allora possedere anche solo il 10% del capitale sociale di tale società.

Si dice che la capogruppo **controlla indirettamente** una certa società C del gruppo se A controlla direttamente una certa società B e B controlla (direttamente o indirettamente) C. Infatti, poiché A controlla B, controllerà anche C attraverso B, e questo “attraverso” significa che la controlla appunto indirettamente.

**HOLDING INDUSTRIALE O FINANZIARIA**

La società capogruppo può essere una**:**

* **Holding industriale:** la società capogruppo svolge attività produttive;
* **Holding finanziaria:** la società capogruppo non svolge attività produttive, limitandosi a controllare le altre società del gruppo.

Nel caso di Sorgenia S.p.A, è la società capogruppo, ed è una holding industriale, in quanto è lei ad occuparsi di fornire gas e luce ai clienti finali, non le società del gruppo.

**INTEGRAZIONE ECONOMICA DEL GRUPPO**

Un gruppo può avere **un’integrazione economica** di tre tipi:

* **Integrazione verticale:** le società del gruppo svolgono fasi successive dello stesso processo di produzione. Ad esempio, supponiamo di avere una società capogruppo che produce PC. Questa a monte ha bisogno di qualche società che gli fornisca i componenti per produrre PC; a valle ha bisogno di qualche società che si occupi di vendere i PC prodotti ai clienti finali. Si dice che un gruppo è integrato verticalmente se alcune o tutte queste attività sono svolte da società interne al gruppo (quindi ad esempio c’è qualche società all’interno del gruppo che si occupa di fornire alla società capogruppo i componenti per produrre PC, oppure c’è qualche società all’interno del gruppo che si occupa di vendere i PC per conto della società capogruppo).
* **Integrazione orizzontale**: le società del gruppo svolgono attività analoghe all’interno dello stesso settore produttivo;
* **Integrazione conglomerata**: le società del gruppo operano in settori molto diversi tra loro.

Nel caso del gruppo capeggiato da Sorgenia, penso ci sia integrazione verticale, visto che buona parte di luce e gas li compra e li vende alle società del gruppo, quindi sia le società del gruppo svolgono fasi successivi del processo di produzione di Sorgenia S.p.A, ma anche Sorgenia S.p.A. si occupa di svolgere fasi successivi del processo di produzione delle società del gruppo. Devi vedere poi di cosa si occupano le altre società del gruppo. Vedi poi se parlare della fibra, e quindi parlare che c’è anche un po’ di integrazione conglomerata, ma comunque prevalentemente è verticale (orizzontale boh, vedi in base a cosa fanno altre società del gruppo)

**STRUTTURA DEL GRUPPO**

Un gruppo può avere strutture diverse.

Nel caso del gruppo di cui Sorgenia è capogruppo, si tratta di un gruppo a **struttura complessa:** la capogruppo controlla certe società del gruppo direttamente; altre le controlla indirettamente.

Inoltre, quelle percentuali che compaiono nello schema del gruppo di fianco alle varie società controllate rappresentano la percentuale di capitale sociale che Sorgenia possiede di tali società.